

tore era investito del diritto di stendere e presentare all' assemblea generale i bill, istituir scuole, corti di giustizia, giudici pei rei, ispezionare lo stato del Tesoro ed invigilare all'esecuzione delle leggi.

Per animare gli stranieri a stabilirsi nella provincia fu stanziato le proprietà di quelli che morissero prima di essersi fatti naturare passerebbero alle loro mogli, figli od altri congiunti.

Qualunque abitante ebbe la libertà di cacciare sulle sue proprie terre come sovra ogni altra non chiusa, meno quelle che in futuro potessero venir erette in feudi o signorie; e così pure la libertà di pesca in tutte le acque, riviere e ruscelli della provincia, eccettuate quelle che non erano navigabili con battelli (1).

1683 aprile. L'assemblea sancì una legge che annullava le disposizioni della Carta riguardanti la proprietà delle terre giusta il gius comune, e decise che i beni del marito defunto verrebbero divisi nel seguente modo: un terzo del mobiliare e delle terre spetterebbe alla moglie vita di lei durante, e gli altri due terzi divisi tra i figli il cui primogenito godrebbe una parte doppia.

Nel 2 maggio fu organizzato nella Pensilvania il primo gran giurì. Un tale Pickering unitamente a due altri imputati di aver coniata falsa moneta sotto forma di dollari spagnuoli, furono tradotti davanti il governatore ed il Consiglio che li dichiararono colpevoli. Pickering venne condannato a restituire nello spazio di un mese in buon contante il valore delle somme reclamate e al pagamento di quaranta lire di sterlini devolute all'erezione di un civico palazzo.

(1) Cotesta Carta che racchiude venticinque articoli fu segnata a Filadelfia il secondo giorno del dodicesimo mese dai membri del Consiglio in numero di tredici. Essa è intitolata: *The form of government of the province of Pennsylvania and territories hitherto annexed in America.*

V. Coldens' *history of the five indian nations*, II. *Charters relating to Pennsylvania*, 251-61. London, 1747.

Prouds' *Pennsylvania*, II, appendice num. 3.

*The frame of the government of the province of Pennsylvania and territories.*